

Art. 1

SFERA DI APPLICAZIONE

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei "Granai del Popolo" sono relative agli articoli seguenti.

Art. 2

DIVISIONE IN ZONE

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1^ ZONA: Aosta - Imperia - La Spezia - Bolzano - Trento - Sondrio - Belluno - Udine - Padova - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza - Arezzo - Lucca - Pistoia - Siena - Ancona - Macerata - Ascoli Piceno - Terni - Latina - Rieti - Roma - Aquila - Chieti - Teramo - Brindisi - Catanzaro - Reggio Calabria - Cosenza - Agrigento - Messina - Ragusa - Siracusa - Trapani - Nuoro - Massa Carrara - Torino.

2^ ZONA: Alessandria - Asti - Novara - Vercelli - Savona - Bergamo - Como - Cremona - Mantova - Pavia - Varese - Gorizia - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Grosseto - Livorno - Pisa - Pesaro - Perugia - Frosinone - Campobasso - Pescara - Avellino - Benevento - Caserta - Salerno - Enna - Cagliari - Sassari.

3^ ZONA: Caltanissetta - Genova - Trieste - Brescia - Rovigo - Forlì - Firenze - Napoli - Palermo - Catania.

4^ ZONA: Cuneo - Milano - Bologna - Modena - Ferrara - Viterbo - Matera.

5^ ZONA: Bari - Foggia - Taranto - Potenza - Lecce.

Art. 3

T A R I F F E

Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza sino a 10 metri.

Voci di tariffa	1^ Zona £.	2^ Zona £.	3^ Zona £.	4^ Zona £.	5^ Zona £.
a) Entrata nei magazzini:					
1) scarico da veicolo, pesatura, vuotatura o accatastamento .....	16,==	18,50	19,50	19,80	21,10
2) scarico da veicolo e vuotatura o accatastamento .....	13,==	15,05	15,85	16,10	17,15
b) Uscita dai magazzini:					
1) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo .....	20,==	23,10	24,35	24,75	26,40
2) insaccatura, legatura e carico su veicolo .....	17,==	19,65	20,70	21,05	22,45
3) solo carico su veicolo .....	12,==	13,85	14,60	14,80	15,85



Le tariffe previste dai numeri 1 e 2 della lettera b) della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza di veicolo per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico, ma non caricato.

Art. 4

LAVORO SERALE - NOTTURNO E FESTIVO

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25%. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle dette tariffe nella misura del 60%.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50%. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dalla legge a tutti gli effetti civili.

Art. 5

MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO SOTTO PIOGGIA O SOTTO NEVE

Per le operazioni eseguite sotto pioggia o sotto neve le relative tariffe, di cui all'art. 3, saranno aumentate del 60%.

Art. 6

MAGGIORAZIONE PER SACCHI PICCOLI

Qualora il peso della merce in sacchi non supera i Kg. 50, le relative tariffe, di cui all'art. 3, saranno aumentate del 40%.

Art. 7

RIDUZIONE PER AUSILIO DI IMPIANTI O DI MEZZI MECCANICI

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25%.

Art. 8

CONTRIBUZIONI VARIE

Le prestazioni di cui alle precedenti tariffe pongono in essere un lavoro autonomo, soggetto alla disciplina dell'art. 2222 - Capo I° - Titolo 3° del Codice Civile. Di conseguenza il singolo lavoratore non è soggetto a nessuna copertura assicurativa, assistenziale e previdenziale.

Quando invece i facchini liberi esercenti sono riuniti in Carovane, Compagnie o Cooperative sarà corrisposta direttamente a tali complessi organizzativi una indennità sostitutiva del 50% delle tariffe di cui all'art. 3, in quanto essi sono tenuti alla iscrizione dei propri aderenti ai vari Istituti cui per legge è demandato la previdenza sociale; assicurazione malattie ed assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori. Detta indennità compensa anche il mancato godimento delle ferie, della gratifica natalizia e delle solennità nazionali.

Ai liberi facchini non riuniti in Carovane, Compagnie o Cooperative i quali eseguono le operazioni di cui all'art. 3, sarà corrisposta per il mancato godimento delle ferie, della gratifica natalizia e

elle solennità nazionali, una indennità pari al 20% delle tariffe di cui all'art. 3

Art. 9

INDENNITA' VARIE

a) di attesa:

qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato oltre un'ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta una indennità di lire 50 per ogni ora, o frazione, trascorsa in attesa oltre la prima.

b) di trasferta:

qualora fosse richiesta l'opera del singolo o di Carovane, Compagnie o Cooperative di facchini fuori della loro residenza, oltre la spesa del viaggio sarà corrisposta una indennità di pernottamento, se non si provvederà all'alloggio, ed al rimborso dei pasti consumati successivamente al primo pernottamento, in misura da convenirsi localmente.

Art. 10

QUOTA A CARICO DEL CONFERENTE

Le operazioni relative allo scarico da veicolo o trasporto sino a piede magazzino sono di competenza del conferente in quanto, in base alla disciplina legislativa dell'ammasso, il prodotto deve essere consegnato, insaccato, franco piede magazzino.

Qualora tali operazioni siano eseguite dai facchini per incarico del conferente, questi dovrà corrispondere la tariffa di cui alla lettera g) della tabella oltre a quella del disistivaggio (lettera e) punto 4 - se anche questa operazione viene fatta eseguire dai facchini.

I relativi importi saranno trattenuti al conferente sul controvalore del grano conferito e versati dall'Ente ammassatore ai facchini unitamente alle eventuali spettanze per altre operazioni.

Art. 11

ATTRIBUZIONE DEI LAVORI

La Federazione Italiana dei Consorzi Agrari ed i Consorzi Agrari Provinciali, incaricati delle operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto; dovranno rivolgersi esclusivamente ai facchini liberi esercenti, iscritti o meno ad organizzazioni sindacali di categoria, riuniti o non in Cooperative, Compagnie o Carovane, uniti alla data del presente decreto del prescritto certificato d'iscrizione di cui all'art. 121 del T.U. della legge di P.S., con esclusione dei portabagagli e degli esercenti il facchinaggio nei mercati ortofrutticoli.

Resta fermo il diritto per i predetti Enti di servirsi del numero dei facchini con rapporto di lavoro fisso e continuativo, alle dipendenze delle Sedi, Filiali, Succursali ed Agenzie degli Enti stessi, alla data del 7 Giugno 1947.

Qualora in una determinata località non esistessero o non fossero tempestivamente disponibili i lavoratori di cui al predetto comma del presente articolo, gli Enti predetti sono liberi di utilizzare del personale alle stesse condizioni previste nel presente decreto.

=o=o=o=o=o=o=o=